

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Sabato, 21 maggio 1994**

**SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARSENALE 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALE 06/4941

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° **Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° **Serie speciale:** Comunità europee (pubblicata il lunedì o il giovedì)
- 3° **Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° **Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

### AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

### LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

**DECRETO-LEGGE 21 maggio 1994, n. 300.**

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative . . . . . Pag. 3

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero delle finanze**

**DECRETO 9 maggio 1994.**

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale - CNA Confesercenti del Trentino-Alto Adige S.r.l. - Autorisiertes steuerbeistandszentrum ASBZ der Handwerkervereinig. C.N.A. und des verbandes der selbstständigen/Confesercenti von Trentino Südtirol G.M.B.H.» in sigla «C.A.A.F. - ASBZ Trentino-Alto Adige Südtirol S.r.l. - G.M.B.H.» oppure «C.A.A.F. Trentino-Alto Adige S.r.l.», in Trento, ad esercitare attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F. imprese. . . . . Pag. 5

**Ministero dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

**DECRETO 9 maggio 1994**

Riconoscimento alla Scuola di formazione quadriennale in psicologia clinica di comunità e psicoterapia umanistica integrata - ASPIC, in Roma, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo fenomenologico esistenziale della psicologia umanistica nella sede di Roma. . . . . Pag. 6

**DECRETO 9 maggio 1994**

Riconoscimento al Centro di psicologia e analisi transazionale, la Milano, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo di analisi transazionale nella sede di Milano. . . . . Pag. 7

**DECRETO 9 maggio 1994.**

Riconoscimento all'Istituto Gestalt, la Ragusa, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico nelle sedi di Ragusa, Venezia e Siracusa. . . . . Pag. 7

**DECRETO 11 maggio 1994.**

Riconoscimento di titoli universitari conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi in enti pubblici di ricerca in Italia . . . . . Pag. 8

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Regione Lombardia****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
30 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Robustelli Giacomo. (Deliberazione n. V/44328) . . . . . Pag. 8

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
30 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un muro di sostegno in pietra a vista da parte del sig. Pini Giacomo. (Deliberazione n. V/44329) . . . . . Pag. 9

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
30 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rozzano dall'ambito territoriale n. 8 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un metanodotto da parte della SNAM S.p.A. (Deliberazione n. V/44330) . . . . . Pag. 10

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione da parte della sig.ra Anelli Maria. (Deliberazione n. V/49728) . . . . . Pag. 11

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 03 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di ristrutturazione di un rifugio da parte del C.A.I. (Deliberazione n. V/49729) . . . . . Pag. 12

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato da parte del sig. Quaini Giovanni. (Deliberazione n. V/49730) . . . . . Pag. 13

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Bonetti Silvio. (Deliberazione n. V/49731) . . . . . Pag. 14

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato da parte del sig. Gherbesi Rinaldo. (Deliberazione n. V/49732) . . . . . Pag. 15

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte della sig.ra Ponzini Anna. (Deliberazione n. V/49733) . . . . . Pag. 16

**Università cattolica  
del Sacro Cuore di Milano****DECRETO RETTORALE 31 marzo 1994.**

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 17

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

Corte suprema di cassazione: Numina di tre rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo . . . . . Pag. 22

**Ministero di grazia e giustizia:**

Mancata conversione del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 182, recante: «Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche» . . . . . Pag. 22

Mancata conversione del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante: «Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi» . . . . . Pag. 22

Mancata conversione del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia» . . . . . Pag. 22

Mancata conversione del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante: «Alimenti intervenienti urgenti a sostegno dell'occupazione» . . . . . Pag. 22

Mancata conversione del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali» . . . . . Pag. 22

Mancata conversione del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187, recante: «Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative» . . . . . Pag. 22

Mancata conversione del decreto-legge 19 marzo 1994, n. 188, recante: «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo» . . . . . Pag. 22

Ministero degli affari esteri: Limitazione di funzioni consolari del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Las Varillas (Argentina) . . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Adigetto» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Adna . . . . . Pag. 23

Ministero della sanità: Revocche di registrazione di presidi sanitari . . . . . Pag. 23

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 20 maggio 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . . Pag. 23

## RETTIFICHE

### AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente i cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 maggio 1994. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1994).  
Pag. 24

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

Ministero della difesa

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1993, n. 603.

Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

94/0364

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 maggio 1994, n. 306.

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che il 12 giugno 1994 devono svolgersi le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 1994 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci, dei presidenti della provincia e dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 giugno del corrente anno, sono state fissate per il giorno di domenica 12 giugno 1994 e che il relativo eventuale turno di ballottaggio è stato stabilito per la giornata di domenica 26 giugno 1994;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suddette elezioni del Parlamento

europeo con quelle relative alle elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, e alle elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche se disciplinate da norme regionali;

Visto l'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

### Art. 1.

1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da

norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni.

a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico;

d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;

f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

## Art. 2.

1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 20 per cento.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

## Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1994

## SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BIORDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli BIONDI

944/0326

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 1994.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale - CNA Confesercenti del Trentino-Alto Adige S.r.l. - Autorisiertes Steuerbeistandszentrum ASBZ der Handwerkervereinigung C.N.A. und des Verbandes der Selbstständigen/Confesercenti von Trentino-Südtirol G.M.B.H.» in sigla «C.A.A.F. - ASBZ Trentino-Alto Adige Südtirol S.r.l. - G.M.B.H.» oppure «C.A.A.F. Trentino-Alto Adige S.r.l.», in Trento, ad esercitare attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F. imprese.

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Considerato che la «Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche» costituita il 14 febbraio 1980 per atto dott. Grispi Filippo notaio in Roma (n. 13469 di repertorio e n. 40821 di raccolta) e che in occasione di approvazione del nuovo statuto sociale la predetta associazione ha assunto la denominazione «Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)» giusta atto di deposito del 17 giugno 1992 (n. 37357 di repertorio e n. 9200 di raccolta) del dott. Gisolfi Italo notaio in Roma;

Atteso che la predetta Confederazione è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 14 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti:

1) Confesercenti - Associazione provinciale di Trento;

2) Confesercenti - Associazione provinciale di Bolzano;

Visto le deleghe del 28 dicembre 1992 rilasciate alle suddette associazioni provinciali dal presidente della Confederazione nazionale, sig. Bonino Gian Luigi, con le quali è stata prevista la costituzione di una società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale a condizione che le associazioni provinciali medesime operassero con la CNA - Associazioni provinciali di Trento e Bolzano e associazione regionale del Veneto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale, tra le altre, le seguenti organizzazioni aderenti alla Confederazione nazionale dell'artigianato C.N.A.:

- 1) CNA - Associazione provinciale di Bolzano;
- 2) CNA - Associazione provinciale di Trento;
- 3) CNA - C.N.A. regionale Veneto.

Viste le deleghe del 21 dicembre 1992 rilasciate alle suddette associazioni territoriali dal presidente della C.N.A., sig. Minotti Filippo, con le quali è stata prevista la costituzione di una società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale a condizione che le associazioni territoriali medesime operassero con la Confederazione nazionale e con le Confesercenti associazioni provinciali di Trento e Bolzano;

Vista l'istanza del 21 gennaio 1993, presentata in data 23 gennaio 1993, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale - CNA Confesercenti del Trentino-Alto Adige S.r.l. - Autorisiertes Steuerbeistandszentrum ASBZ der Handwerkervereinigung C.N.A. und des Verbandes der Selbstständigen/Confesercenti von Trentino-Südtirol G.M.B.H.» in sigla «C.A.A.F. - ASBZ Trentino-Alto Adige Südtirol S.r.l. - G.M.B.H.» oppure «C.A.A.F. Trentino-Alto Adige S.r.l.» costituito dalla Confederazione nazionale e Confesercenti associazioni provinciali di Trento e Bolzano, e dalla C.N.A. associazioni provinciali di Trento e Bolzano e associazione regionale del Veneto, legalmente rappresentato dal presidente sig. Simoni Arrigo, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Steffer Mario (n. 69459 di repertorio e n. 17897 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 17832404 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 1° marzo 1994-1° marzo 1995;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Conducci Fabrizio, direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale - CNA Confesercenti del Trentino-Alto Adige S.r.l. - Autorisiertes Steuerbeistandszentrum ASBZ der Handwerkervereinigung C.N.A. und des Verbandes der Selbstständigen/Confesercenti von Trentino-Südtirol G.M.B.H.» in sigla «C.A.A.F. - ASBZ Trentino-Alto Adige Südtirol S.r.l. - G.M.B.H.» oppure «C.A.A.F. Trentino-Alto Adige S.r.l.» e i relativi atti d'impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431».

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985».

Vista l'istanza di autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 29 luglio 1993, prot. n. 34649, dalla SNAM per la realizzazione di metanodotto su area ubicata nel comune di Rozzano (Milano), mappali 16, 90, 91, foglio 15, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immutabilità ed inderogabilità temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 8, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immutabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che ad opere ultimate l'aspetto esteriore del luogo non sarà modificato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica,

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel migliorare il servizio e erogazione gas;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sortesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 8, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Rozzano (Milano), mappali 16, 90, 91, foglio 15, dall'ambito territoriale n. 8, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 8, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 novembre 1993

*Il presidente:* GIULIARDOTTI

*Il segretario:* FERMO

94A3366

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione da parte della sig.ra Amelli Maria. (Deliberazione n. V/49728).

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

DECRETO 9 maggio 1994.

Riconoscimento al Centro di psicologia e analisi transazionale, in Milano, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo di analisi transazionale nella sede di Milano.

# IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una Commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotto da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dal Centro di psicologia e analisi transazionale con sede in Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991 e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento del Centro di psicologia e analisi transazionale con sede in Milano, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il Centro di psicologia e analisi transazionale, con sede in Milano, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo di analisi transazionale nella sede di Milano, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: Colombo

94A3359

DECRETO 9 maggio 1994.

Riconoscimento all'Istituto Gestalt, in Ragusa, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico nelle sedi di Ragusa, Venezia e Siracusa.

# IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata



costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto di Gestalt - Human Communication Center, con sede in Ragusa, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto Gestalt, con sede in Ragusa, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Preso atto che il predetto Istituto, con nota del 23 marzo 1994 ha precisato di aver aderito all'invito notificato con nota del 12 marzo 1994, n. 1615, di questo Ministero, di stralciare quale requisito di ammissione ai corsi di formazione l'iscrizione all'albo degli psicologi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della menzionata legge n. 56/89;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto Gestalt, con sede in Ragusa, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico nelle sedi di Ragusa, Venezia e Siracusa, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A3360

DECRETO 11 maggio 1994.

Riconoscimento di titoli universitari conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi in enti pubblici di ricerca in Italia.

## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Paraskevi Tavladoraki;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 marzo 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche e presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di laurea in chimica, il dottorato in biologia ed il Master of Science in biochimica conseguiti all'estero dalla dott.ssa Paraskevi Tavladoraki, nata a Pireo (Grecia) il 7 agosto 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 maggio 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A3361

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE LOMBARDIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Garesio dell'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Robustelli Giacomo. (Deliberazione n. V/44328).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;



Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 28 maggio 1993, prot. 23560, dal sig. Robustelli Giacomo per la ristrutturazione di un fabbricato rurale su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappale 81, 82, foglio 33 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella tutela e salvaguardia del territorio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 81, 82, foglio 33 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

2) di ripercimetre, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel *Bollettino ufficiale della regione Lombardia*, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 novembre 1993

*Il presidente:* GHILARDOTTI

*Il segretario:* FERMO

94A3364

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
30 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un muro di sostegno in pietra a vista da parte del sky. Pini Giacomo, (Deliberazione n. V/44129).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter,

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 13 luglio 1993, prot. n. 31633, dal sig. Pini Giacomo per la realizzazione di un muro di sostegno in pietra a vista su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 57, 60, foglio 34 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di inmodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di inmodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 - ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale di prot. n. 4408 del 9 giugno 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella pubblica incolumità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i susposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 57, 60, foglio 34 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ripercimettare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54

Milano, 30 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

944.3365

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rozzano dall'ambito territoriale n. 8 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un metanodotto da parte della SNAM S.p.A. (Deliberazione n. V/44330).

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431».

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985».

Vista l'istanza di autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 29 luglio 1993, prot. n. 34649, dalla SNAM per la realizzazione di metanodotto su area ubicata nel comune di Rozzano (Milano), mappali 16, 90, 91, foglio 15, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immutabilità ed inderogabilità temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 8, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immutabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che ad opere ultimate l'aspetto esteriore del luogo non sarà modificato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica,

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel migliorare il servizio e erogazione gas;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sortesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 8, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Rozzano (Milano), mappali 16, 90, 91, foglio 15, dall'ambito territoriale n. 8, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 8, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 novembre 1993

*Il presidente:* GIULIARDOTTI

*Il segretario:* FERMO

94A3366

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione da parte della sig.ra Amelli Maria. (Deliberazione n. V/49728).

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431» con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista l'istanza di autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 18 ottobre 1993, prot. n. 46980, dalla sig.ra Anelli Maria per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 160, foglio n. 4 (per la sola porzione interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale n. 301 del 3 agosto 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nello svolgimento dell'attività agricola;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 160, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ripermetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1994

*Il presidente:* GILARDOTTI

*Il segretario:* FERMO

94A3367

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcio dall'ambito territoriale n. 03 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di ristrutturazione di un rifugio da parte del C.A.I. (Deliberazione n. V/49729).

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 12 novembre 1993, prot. n. 51660, dal C.A.I. per la realizzazione di opere di ristrutturazione del rifugio su area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappale 16, foglio 37 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di inmodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 03, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di inmodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale prot. n. 2742 del 2 agosto 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali in quanto consente di adeguare tale opera alle vigenti normative a tutela della pubblica incolumità, consentendo inoltre il recupero di una struttura di particolare interesse e richiamo turistico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sortesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 03, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappale 16, foglio 37 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 03, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

2) di ripermetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 03, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1994

*Il presidente. GHILARDOTTI*

*Il segretario. FERMO*

94A3368

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubiata nel comune di Val Masina dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato da parte del sig. Gianni Giovanini. (Deliberazione n. V/49730).

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 luglio 1993, prot. n. 32513, dal Quaini Giovanni per la ristrutturazione di un fabbricato esistente su area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappale 50, foglio 18 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità od immodificabilità temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere,

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale n. 63 del 29 marzo 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel recupero del patrimonio esistente, incentivando l'attività agricola locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i susposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

Dato atto che, con successivo provvedimento, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappale 50, foglio 18 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54

Milano, 22 marzo 1994

Il presidente: GHILAROTTI

Il segretario: FERMO

9413369

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Rometti Silvio. (Deliberazione n. V/49731).

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;



Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 19 luglio 1993, prot. n. 32747, dal sig. Bonetti Silvio per la ristrutturazione di un fabbricato rurale su area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappale 49, foglio 18 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale n. 69 del 29 marzo 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel recupero del patrimonio esistente, incentivando lo sviluppo dell'attività agricola locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappale 50, foglio 18 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ripermimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1994

Il presidente: CHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3370

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino, dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato da parte del sig. Gherbesi Rinaldo. (Deliberazione n. V/49732)

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;



Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 luglio 1993, prot. n. 32515, dal sig. Gherbesi Rinaldo per la ristrutturazione di un fabbricato su area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappale 92, foglio 17 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatti, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale n. 60 del 29 marzo 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel recupero del patrimonio edilizio esistente incentivando lo sviluppo dell'attività agricola locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappale 92, foglio 17 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ripermetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel *Bollettino ufficiale della regione Lombardia*, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54

Milano, 22 marzo 1994

*Il presidente. GILARDOTTI*

*Il segretario. FERMO*

9443372

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino, dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte della sig.ra Poncini Alma. (Deliberazione n. V/49333).

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedura per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 19 luglio 1993, prot. n. 32746, dalla sig.ra Poncini Alma per la ristrutturazione di un fabbricato rurale su area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappali 197, 198, 199, foglio 20 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale n. 61 del 29 marzo 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nel recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le attività agricole;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappali 197, 198, 199, foglio 20 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3371

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 31 marzo 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia e commercio del 23 novembre 1993, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, già previsto dal piano triennale di sviluppo 1991-1993;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 29 novembre 1993;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1993;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 febbraio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

#### Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue.

#### Art. 1.

Nella parte II, titolo I, ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi, all'art. 10, nella facoltà di economia, dopo la laurea in economia e commercio, il diploma universitario triennale in statistica aggiungere: «e la laurea in scienze statistiche ed economiche».

#### Art. 2.

Nella parte II, titolo IV, facoltà di economia, dopo l'art. 43 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche:

#### 3) CORSO DI LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE.

Art. 44. — Sono titoli di ammissione per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche quelli previsti dalla normativa vigente.

Possono essere altresì ammessi studenti stranieri nei limiti stabiliti dalla struttura didattica competente sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 45. — Il numero degli iscritti al corso di laurea in scienze statistiche ed economiche può essere stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di laurea in scienze statistiche ed economiche avverrà sulla base di criteri decisi dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e su proposta del consiglio di facoltà.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 46. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 54 articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie,

matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economica, aziendale, giuridica, sociologica, scienze biologiche e relative sottoree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto.

Art. 47. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in scienze statistiche ed economiche sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e degli altri corsi di laurea di cui alla tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche. Dovrà essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di lingue.

La struttura didattica competente determina nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 48. — Il piano di studi del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di ventiquattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali, in numero di otto, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamentali concettuali e metodologici basilari per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di laurea stesso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi riportati per il corso di diploma universitario in statistica, secondo la seguente distribuzione:

- tre nell'area matematica;
- uno nell'area probabilità;
- tre nell'area statistica;
- uno nell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea in scienze statistiche ed economiche si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di idoneità eventualmente richiesta (o l'esame che eventualmente la sostituisce ai sensi del successivo art. 51) e l'esame di laurea.

Art. 49. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà di economia, ve ne siano almeno dodici compresi nell'insieme delle aree e sottoree indicate per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, predisponendo percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 50. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza fra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali del corso di diploma universitario in statistica possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 48 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 51. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire la prova di idoneità con un esame di profitto che si aggiunge a quelli previsti dall'art. 48.

La prova di idoneità può essere sostenuta anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 52. — La struttura didattica competente stabilisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 53. — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 48, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

- una dell'area statistica;
- due dell'area statistica economica;

- una dell'area statistica sociale;
- una scelta dalle aree statistiche economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale;
- una della sottoarea economia politica;
- una della sottoarea analisi economica;
- una scelta dalle sottoaree economia politica o analisi economica;
- una scelta dalle sottoaree economia politica, analisi economica e dall'area aziendale.

Art. 54. — Le discipline attivabili per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono le seguenti:

#### AREA MATEMATICA

- Algebra
- Algebra lineare
- Algebra ed elementi di geometria
- Logica matematica
- Geometria
- Geometria e algebra
- Analisi matematica
- Analisi funzionale
- Analisi superiore
- Istituzioni di analisi
- Analisi numerica
- Matematica computazionale
- Metodi numerici per l'ottimizzazione
- Matematica generale

#### AREA PROBABILITÀ

- Calcolo delle probabilità
- Processi stocastici
- Statistica matematica
- Teoria dei giochi
- Teoria dell'affidabilità
- Teoria delle code
- Statistica e calcolo delle probabilità
- Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

#### AREA STATISTICA

- Analisi dei dati
- Analisi statistica multivariata
- Analisi statistica spaziale
- Didattica della statistica
- Metodi statistici di previsione
- Piano degli esperimenti
- Rilevazioni statistiche
- Statistica
- Statistica computazionale
- Statistica matematica
- Storia della statistica
- Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
- Teoria dei campioni
- Teoria dell'inferenza statistica
- Teoria statistica delle decisioni
- Metodi statistici di controllo della qualità
- Metodi statistici di misura
- Modelli stocastici e analisi dei dati
- Statistica applicata alle scienze fisiche
- Statistica e calcolo delle probabilità
- Statistica per la ricerca sperimentale
- Teoria e metodi statistici dell'affidabilità
- Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

**AREA STATISTICA ECONOMICA**

Analisi statistico-economica territoriale  
 Classificazione e analisi dei dati economici  
 Contabilità nazionale  
 Gestione di basi di dati economici  
 Metodi di valutazione di politiche economiche  
 Metodi statistici del mercato del lavoro  
 Metodi statistici di comportamento economico  
 Rilevazione e controllo dei dati economici  
 Serie storiche economiche  
 Statistica dei mercati monetari e finanziari  
 Statistica economica

**AREA STATISTICA AZIENDALE**

Analisi di mercato  
 Controllo statistico della qualità  
 Statistica aziendale  
 Statistica industriale

**AREA DEMOGRAFIA**

Analisi demografica  
 Demografia  
 Demografia bio-sanitaria  
 Demografia della famiglia  
 Demografia economica  
 Demografia regionale  
 Demografia sociale  
 Demografia storica  
 Modelli demografici  
 Politica della popolazione  
 Rilevazioni e qualità dei dati demografici  
 Teorie della popolazione

**AREA STATISTICA SOCIALE**

Indagini campionarie e sondaggi demoscopici  
 Modelli statistici del mercato del lavoro  
 Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico  
 Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi  
 Modelli statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari  
 Rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari  
 Statistica del turismo  
 Statistica giudiziaria  
 Statistica per la ricerca sociale  
 Statistica psicometrica  
 Statistica sociale

**AREA STATISTICA BIOMEDICA**

Antropometria  
 Biometria  
 Epidemiologia  
 Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari  
 Statistica applicata alle scienze biologiche

Statistica medica e biometria  
 Statistica per l'ambiente  
 Statistica sanitaria

**AREA INFORMATICA****Sottosectore - Informatica di base**

Basi di dati  
 Fondamenti di informatica  
 Intelligenza artificiale  
 Sistemi informativi  
 Basi di dati e sistemi informativi  
 Informatica generale  
 Linguaggi di programmazione  
 Sistemi di elaborazione dell'informazione  
 Programmazione

**Sottosectore - Informatica applicata**

Statistica computazionale  
 Gestione di basi di dati economici  
 Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie

**AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE**

Metodi matematici per la gestione delle aziende  
 Ricerca operativa per le scelte economiche  
 Teoria delle decisioni  
 Matematica per le decisioni della finanza aziendale  
 Modelli matematici per i mercati finanziari  
 Teoria matematica del portafoglio finanziario

**AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI**

Economia e finanza delle assicurazioni  
 Matematica attuariale  
 Matematica finanziaria  
 Statistica assicurativa  
 Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni  
 Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali  
 Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita  
 Teoria del rischio

**AREA RICERCA OPERATIVA**

Metodi e modelli per il supporto alle decisioni  
 Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione  
 Metodi e modelli per la pianificazione economica  
 Metodi e modelli per la pianificazione territoriale  
 Ottimizzazione  
 Programmazione matematica  
 Ricerca operativa  
 Tecniche di simulazione  
 Teoria dei giochi  
 Ricerca operativa per le scelte economiche

**AREA ECONOMICA****Sottosectore - Analisi economica**

Analisi economica  
 Econometria  
 Economia matematica  
 Tecnica di previsione economica

*Sottoarea - Economia politica*

Economia politica  
Istituzioni di economia  
Macroeconomia  
Microeconomia

*Sottoarea - Politica economica*

Economia applicata  
Economia del lavoro  
Politica economica  
Programmazione economica

*Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze*

Analisi costi-benefici  
Economia dell'ambiente  
Economia della sicurezza sociale  
Economia pubblica  
Economia sanitaria  
Scienza delle finanze

*Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale*

Economia agraria  
Economia della popolazione  
Economia dello sviluppo  
Economia dei Paesi in via di sviluppo  
Economia regionale  
Pianificazione economica territoriale  
Geografia della popolazione  
Geografia economica  
Geografia politica ed economica  
Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio

**AREA AZIENDALE**

Economia e direzione delle imprese  
Finanza aziendale  
Gestione della produzione e dei materiali  
Marketing  
Ragioneria generale ed applicata  
Revisione aziendale  
Direzione aziendale  
Organizzazione aziendale  
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali  
Analisi e contabilità dei costi  
Economia aziendale  
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche  
Economia delle aziende di assicurazione  
Economia degli intermediari finanziari  
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda

**AREA GIURIDICA**

Diritto di famiglia  
Diritto privato dell'economia  
Istituzioni di diritto privato  
Diritto commerciale  
Diritto delle assicurazioni

Diritto commerciale internazionale  
Diritto degli intermediari finanziari  
Legislazione bancaria  
Diritto pubblico dell'economia  
Diritto regionale e degli enti locali  
Istituzioni di diritto pubblico  
Contabilità di Stato e degli enti pubblici  
Sociologia del diritto  
Diritto della Comunità europea  
Diritto internazionale

**AREA SOCIOLOGICA***Sottoarea - Sociologia generale*

Metodologia e tecnica della ricerca sociale  
Politica sociale  
Sociologia  
Sociometria  
Teoria e metodi della pianificazione sociale

*Sottoarea - Sociologia applicata*

Sociologia della comunicazione  
Sociologia della famiglia  
Sociologia dei servizi sociali  
Sociologia del lavoro  
Relazioni industriali  
Sociologia dell'organizzazione  
Sociologia dello sviluppo  
Sociologia economica  
Sociologia industriale  
Sociologia dei Paesi in via di sviluppo  
Sociologia dell'ambiente  
Sociologia urbana e rurale  
Sociologia dei movimenti collettivi  
Sociologia politica  
Sociologia della devianza

**AREA SCIENZE BIOLOGICHE**

Antropometria  
Biometria  
Metodologia statistica in agricoltura  
Statistica applicata alle scienze biologiche  
Statistica informatica applicata alla produzione animale  
Antropologia  
Biologia delle popolazioni umane  
Genetica  
Genetica di popolazioni  
Genetica quantitativa  
Antropologia sociale  
Antropologia economica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Milano, 31 marzo 1994

Il rettore: BALISOLA

94A3347

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Nomina di tre rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 19 maggio 1994, ha proclamato eletti a rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18:

il sig. Gabriele Panizzi candidato nella lista del Partito socialista italiano per la III circoscrizione Italia Centrale al seggio rimasto vacante a seguito della nomina a Ministro per i rapporti con il Parlamento dell'on. Giuliano Ferrara;

il sig. Giuseppe Farassino candidato nella lista della Lega Lombarda per la I circoscrizione Italia Nord Occidentale al seggio rimasto vacante a seguito della nomina a Ministro per le riforme istituzionali dell'on. Francesco Enrico Speroni.

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 19 maggio 1994, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 l'on. Andrea Carone De Siano, candidato nella lista del Partito comunista italiano per la IV circoscrizione Italia Meridionale al seggio rimasto vacante a seguito della morte dell'on. Gaetano Cingari.

94A3415

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Mancata conversione del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 182, recante: «Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche».

Il decreto-legge 17 marzo 1994, n. 182, recante: «Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 21 marzo 1994.

94A3416

### Mancata conversione del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante: «Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi».

Il decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante: «Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 21 marzo 1994.

94A3417

### Mancata conversione del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia».

Il decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 21 marzo 1994.

94A3418

### Mancata conversione del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante: «Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».

Il decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante: «Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 21 marzo 1994.

94A3419

### Mancata conversione del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinale».

Il decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 21 marzo 1994.

94A3420

### Mancata conversione del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187, recante: «Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative».

Il decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187, recante: «Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 21 marzo 1994.

94A3421

### Mancata conversione del decreto-legge 19 marzo 1994, n. 188, recante: «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo».

Il decreto-legge 19 marzo 1994, n. 188, recante: «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 21 marzo 1994.

94A3422

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Las Varillas (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Quinto).

Decreto

Il sig. Domingo Pablo Larghi, agente consolare onorario in Las Varillas (provincia di Cordoba, Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Las Varillas e le località di Alsia, Las Varas, El Aranaque, El Fortin, Saturnino M. Laspiure Colonia San Bartolomé del dipartimento San Juan, Pozo del Mollo, Carrilinho,



Celebin e Luque del dipartimento Rio Segundo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o da cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza e delle richieste di rilascio o rinnovo del passaporto di connazionali residenti nella circoscrizione;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

d) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi ai connazionali indigenti;

f) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro ANDREATTA

94A3376

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Adigetto» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Adria.**

Con decreto ministeriale 29 aprile 1994 il dott. Luciano Corniani, residente ad Adria (Rovigo), via Carducci, 7, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Adigetto» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Adria (Rovigo), posta in liquidazione con la amministrazione con precedente decreto del 16 settembre 1993, in sostituzione del sig. Cesare Corniani, che ha rinunciato all'incarico.

94A3377

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revocche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 16 marzo 1994, è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 7 gennaio 1980 alla impresa Aziende agrarie, con sede in Trento, via Verdi n. 20, del presidio sanitario denominato DIAL 40, già registrato al n. 1307.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1994, è stata revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 25 maggio 1979, 12 gennaio 1980, e 11 ottobre 1980, alla impresa Aziende agrarie di Trento, con sede in Trento, via Verdi n. 20, dei presidi sanitari denominati AVERMIL 50, DODEX CUPROGARD 50 già registrati ai numeri 3112, 3446 e 3918.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1994, è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1982 alla impresa KOLLANT S.p.A., con sede in Portofino, Giardini Trieste 5, del presidio sanitario denominato KOLFLOR Emulsione, già registrato al n. 4998.

94A3378

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 maggio 1994

Dollaro USA	1582,49
ECU	1847,34
Marcu tedesco	958,86
Francu francese	280,36
Lira sterlina	2390,03
Fianno olandese	854,52
Francu belga	46,581
Peseta spagnola	11,599
Corona danese	245,18
Lira irlandese	2351,74
Dracono greco	6,562
Escudo portoghese	9,271
Dollaro canadese	1152,16
Yen giapponese	15,165
Francu svizzero	1175,93
Sellino austriaco	136,33
Corona norvegese	271,56
Corona svedese	206,12
Marcu finlandese	293,49
Dollaro australiano	1153,16

94A3380

---

## RETTIFICHE

---

**AVVERTENZA.** — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrigge rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1988, n. 217.

---

### AVVISI DI RETTIFICA

---

**Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente i cambi di riferimento riferiti a titolo indicativo del giorno 11 maggio 1994.** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1994)

Nel prospetto dei cambi allegato al comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 54 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo ultimo riga, dove è scritto: «Corona danese», leggesi: «Corona svedese».

94A3428

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NUCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S



\* 4 1 1 1 0 0 1 1 7 0 9 4 \*

L. 1.300